

La revoca del trust non sconta l'imposta di successione.

Con la sentenza 2937/67/16 del 16 maggio 2016 la Ctr di Milano, sezione distaccata di Brescia, ha confermato che la “chiusura” unilaterale di un trust non è soggetta all'imposta sulle successioni e donazioni ma alla sola imposta di registro, così respingendo l'appello dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di primo grado della Ctp di Brescia.

In particolare la suddetta sentenza estende alla revoca del trust con apporto di beni immobili da parte della disponente il regime fiscale previsto in caso di risoluzione per mutuo consenso della donazione di un immobile, equiparando i due istituti sotto l'aspetto degli effetti giuridici che producono.

La vicenda riguarda un notaio che impugnava in Ctp l'avviso di liquidazione con cui l'Agenzia rideterminava le imposte dovute a seguito dell'atto di revoca di un trust con conferimento immobiliare. Secondo l'Ufficio, il trasferimento dei beni a titolo gratuito, conseguente alla revoca della disposizione, andava assoggettato all'imposta di successione e donazione prevista per i trasferimenti a favore di altri soggetti e non all'imposta di registro.

Il notaio lamentava che l'atto di revoca di un trust va equiparato a una risoluzione per mutuo consenso e, pertanto, deve scontare l'imposta di registro. A tal proposito richiama il chiarimento della Direzione Regionale Lombardia (risoluzione 130662/2012), secondo cui la risoluzione per mutuo consenso della donazione di un immobile, intervenuta tra gli stessi soggetti originari, è soggetta alle imposte ipocatastali e registro in modo proporzionale e non a quella di donazione.

L'Agenzia, invece, sosteneva che la revoca del trust, qualificandosi come atto unilaterale che non presuppone intese tra soggetti diversi, presenti una struttura giuridica diversa rispetto alla risoluzione per mutuo consenso che, avendo forma di nuovo contratto, richiede necessariamente l'accordo delle parti. Sulla base di ciò l'Agenzia escludeva l'applicabilità ai due istituti del medesimo regime fiscale.

La Ctp accoglieva il ricorso del notaio e la questione veniva rimessa al vaglio della Ctr di Brescia che confermava la precedente pronuncia di accoglimento, rigettando l'appello dell'Agenzia.

La Commissione regionale, partendo dal fatto che per gli atti unilaterali come la revoca in oggetto non è prevista una disciplina all'interno del codice civile evidenzia che comunque il disponente trova la regolamentazione del suo potere di revoca nell'atto istitutivo di trust, quindi in regole prefissate. Assimila pertanto la revoca dell'atto di trust alla revoca di un atto con mutuo consenso sul quale viene applicata la tassazione in misura fissa, affermando che *“si deve avere riguardo agli effetti degli atti e non alle strutture dei negozi giuridici in discorso”*.

Ed infatti, pur qualificandosi come atto unilaterale, la revoca del trust produce l'effetto di eliminazione del trust stesso (e quindi un precedente negozio giuridico), al pari della disciplina civilistica del mutuo consenso, derivandone l'applicabilità del medesimo regime di tassazione.

Avv. Andrea Moja
Presidente Assotrusters

Per ulteriori approfondimenti si suggerisce la consultazione del sito www.assotrusters.it